



Ufficio di Fusione

RELAZIONE AI SENSI DELL'ART. 1, C. 23, DELLA L.R. N. 13/2023

Come noto, la L.R. n. 13/2023, rubricata “Disposizioni per l’istituzione del nuovo Comune di Pescara”, prevede all’art. 1, cc. 2 e 23:

2. Il nuovo Comune di "Pescara" e' istituito a decorrere dal 1o gennaio 2027, su espressa richiesta, mediante deliberazione consiliare, di almeno due dei tre Comuni coinvolti nel processo di fusione e qualora il Presidente della Giunta regionale ed il Presidente del Consiglio regionale, previo accertamento congiunto da parte del Servizio competente in materia di enti locali e aggregazioni sovracomunali della Giunta regionale e del Servizio Legislativo del Consiglio regionale, prendano atto che, alla data del 30 settembre 2023, ricorrano tutte le seguenti condizioni:

a) avvenuto completamento, da parte di almeno due dei tre Comuni interessati, delle attivita' di cui al comma 13;

b) avvenuta attivazione, da parte di almeno due dei tre Comuni interessati, della gestione unica e dell'esercizio associato di almeno due delle funzioni fondamentali comunali elencate dal comma 27 dell'articolo 14 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica) nonche' di almeno tre delle ulteriori attivita' e funzioni di cui al comma 14;

c) adozione e trasmissione della proposta di statuto provvisorio del nuovo Comune di "Pescara" da parte dell'Assemblea costitutiva.”

*“23. Al fine di consentire alla Regione di svolgere i necessari accertamenti previsti dal comma 2, entro e non oltre il 30 settembre 2023 l'Assemblea trasmette agli organi di cui al comma 22 una **relazione dettagliata** dalla quale si evince:*

a) la predisposizione da parte dei Comuni degli studi di fattibilita' di cui al comma 13;

b) l'attivazione da parte dei Comuni della gestione unica e dell' esercizio associato di almeno due delle funzioni fondamentali comunali elencate dal comma 27 dell'articolo 14 del d.l. 78/2010 nonche' di almeno tre delle ulteriori attivita' e funzioni di cui al comma 14;

c) l'avvenuta adozione e trasmissione ai Comuni della proposta di statuto provvisorio ai sensi del comma 19.”

La presente Relazione, predisposta dall’Ufficio di Fusione (costituito a seguito di Convenzione sottoscritta dai 3 Sindaci in data 03.03.2023, e diretto dal Dirigente del Comune di Pescara, Dott. Marco Molisani, giusta decreto sindacale n. 7 del 20.03.2023), ha quindi la finalità di consentire alla Regione Abruzzo di svolgere i necessari accertamenti previsti dal c. 2, dando dimostrazione e contezza alla stessa Regione che, allo stato attuale, ricorrono tutte e tre le condizioni poste dall’art.

1, cc. 2 e 23, necessarie a far sì che l'avvio della fusione possa essere rinviato alla data del 01.01.2027.

A tale proposito, va fatto presente che, su espressa richiesta del Responsabile dell'Ufficio di Fusione, ai fini dell'accertamento di cui al c. 2 della L.R. n. 13/2023, che porterà o meno alla presa d'atto circa la ricorrenza di tutte condizioni previste per il rinvio al 2027, i due Dirigenti regionali del Servizio "Riforme istituzionali e territoriali" e del Servizio "Legislativo, qualità della legislazione e studi" hanno elaborato i "Criteri di valutazione regionale degli adempimenti in capo ai Comuni L.R. 17 marzo 2023, n. 13 (Disposizioni per l'istituzione del nuovo Comune di Pescara)", che sono stati approvati con deliberazione di G.R. n. 322 del 19.06.2023. Il provvedimento si è poi perfezionato a seguito dell'acquisizione dell'intesa da parte dell'Ufficio di Presidenza del C.R., avvenuta con deliberazione n. 103 del 27.06.2023.

Si passa ad esaminare i vari punti previsti dall'art. 1, c. 23, della L.R. n. 13/2023.

a) La predisposizione da parte dei Comuni degli studi di fattibilità di cui al comma 13.

Preliminarmente, va ricordato che il c. 13 dell'art. 1 della L.R. n. 13/2023 così recita in merito agli "studi di fattibilità":

"13. Al fine di consentire l'avvio del processo di fusione, i tre Comuni coinvolti provvedono preliminarmente all'elaborazione di studi di fattibilità aventi ad oggetto le seguenti attività propedeutiche all'esercizio associato delle funzioni comunali:

a) ricognizione ed analisi dell'assetto organizzativo interno dell'ente, con riferimento al personale assegnato, agli uffici, ai settori, alle attività svolte e ai procedimenti amministrativi di competenza del comune nonché della dotazione informatica e digitale in uso con riguardo agli applicativi (software), ai sistemi gestionali, alle infrastrutture tecnologiche, alla rete dati, alla fonia, agli archivi documentali;

b) ricognizione dei contratti attivi e passivi e delle convenzioni in essere con relative scadenze;

c) ricognizione delle partecipazioni in società ed altre forme privatistiche, anche al fine di una loro razionalizzazione ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica);

d) ricognizione, analisi e valutazione in merito agli strumenti finanziari di programmazione e per lo svolgimento delle attività legate alla gestione finanziaria e tributaria del nuovo Comune;

e) ricognizione dei regolamenti comunali esistenti.

Per chiarezza espositiva, vengono di seguito riportati anche il c. 27 dell'articolo 14 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica) e il c. 14 dell'art. 1 della L.R. n. 13/2023:

27. Ferme restando le funzioni di programmazione e di coordinamento delle regioni, loro spettanti nelle materie di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, e le funzioni esercitate ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione, sono funzioni fondamentali dei comuni, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione:

a) organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo;

b) organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale;

c) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;

d) la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale;

e) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;

- f) l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi;
 - g) progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione;
 - h) edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici;
 - i) polizia municipale e polizia amministrativa locale;
 - l) tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici nonche' in materia di servizi elettorali, nell'esercizio delle funzioni di competenza statale.
- l-bis) i servizi in materia statistica).

14. All'esito delle attivita' di studio, ricognizione ed analisi di cui al comma 13, i Comuni coinvolti nel processo di fusione, anche avvalendosi di societa' a partecipazione pubblica o enti strumentali, attivano la gestione unica e l'esercizio associato delle funzioni fondamentali comunali elencate dal comma 27 dell'articolo 14 del d.l. 78/2010, nonche' delle seguenti ulteriori funzioni ed attivita':

- a) organizzazione degli uffici;
- b) predisposizione di un sistema informativo unico ed integrato, con riferimento a: applicativi (software), sistemi gestionali, infrastrutture tecnologiche, rete dati, fonia, archivi documentali;
- c) attivazione sportello unico telematico per le attivita' produttive (SUAP);
- d) contratti pubblici anche attraverso la creazione di una centrale unica di committenza;
- e) tributi comunali, a condizione che non sia stata esercitata la facolta' di cui all'articolo 1, comma 132, della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle citta' metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni);
- f) servizi di progettazione, programmazione e accesso ai finanziamenti resi disponibili a valere su programmi europei;
- g) promozione turistica;
- h) funzioni trasferite o subdelegate dalla Regione ai Comuni incluse quelle in materia di demanio marittimo;
- i) funzioni in materia di energia (pubblica illuminazione, manutenzione degli impianti tecnologici, servizi pubblici di distribuzione del gas).

La nascita e lo sviluppo della forma di gestione unica e dell'esercizio associato di servizi e funzioni comunali, in questa fase iniziale che prelude alla fusione dei Comuni, per il momento non compromette la titolarità degli stessi, che rimane in capo ai tre Enti, né tantomeno mette in discussione la loro esistenza. Sulla base dell'art. 1, cc. 13 e 14, della L.R. n. 13/2023, è **stato seguito il seguente "percorso" amministrativo per arrivare alla gestione associata di servizi e funzioni comunali, che prevede quattro fasi.**

Nella fase preliminare (fase 1), gli Enti locali coinvolti hanno deciso quali funzioni/servizi associare rispetto alla situazione di partenza, tenendo conto dello stato di fatto dei servizi/funzioni comunali e degli obiettivi politici ed organizzativi che si vogliono raggiungere.

A tal fine, in data 07.04.2023, giusta convocazione prot. n. 67557 del 03.04.2023, si è riunito l'organo politico denominato "Progetto di fusione" che, in ottemperanza a quanto previsto all'art. 9 della Convenzione sottoscritta dai Sindaci il 03.03.2023, ossia nell'espletamento dei suoi compiti di indirizzo in ordine alle attività delegate all'"Ufficio di fusione", ha individuato due delle funzioni fondamentali comunali elencate dal comma 27 dell'articolo 14 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), nonche' tre delle ulteriori attivita' e funzioni di cui al comma 14 della L.R. n. 13/2023, per le quali andranno attivati la gestione unica e l'esercizio associato entro il 30.09.2023, e precisamente, in relazione al D.L. n. 78/2010:

- e) attività', in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;**
l-bis) i servizi in materia statistica;
e, in relazione, alla L.R. n. 13/2023:
c) attivazione sportello unico telematico per le attività' produttive (SUAP);
d) contratti pubblici anche attraverso la creazione di una centrale unica di committenza;
f) servizi di progettazione, programmazione e accesso ai finanziamenti resi disponibili a valere su programmi europei.

Le motivazioni alla base di tali scelte sono riportate nel paragrafo “Le attività preliminari”, di cui al Rapporto di Fusione – Vol. I, da pag. 20 a pag. 24.

La percorribilità della soluzione di associare servizi e funzioni è stata, quindi, utilmente valutata attraverso la predisposizione di Studi di fattibilità basati su un'attività “ricognitiva” generale, al quale ha fatto seguito il perfezionamento di un Progetto di organizzazione e gestione associata, per ciascuno dei servizi/funzioni da unificare in prima “battuta”, ossia entro il 30.09.2023. Come fatto opportunamente risultare anche dalla Regione Abruzzo nei “Criteri di valutazione regionale degli adempimenti in capo ai Comuni in base all’art. 1, c. 2, della L.R. n. 13/2023” : *“In via preliminare si rappresenta che lo studio di fattibilità di cui all’art. 1, comma 13, della l.r. 13/2023, lungi dal fare riferimento all’opportunità di procedere alla fusione dei tre Comuni coinvolti nonché alla sua sostenibilità in termini di fattibilità della gestione associata delle funzioni, la cui valutazione è stata già compiuta dal legislatore regionale in attuazione della volontà popolare espressa dal referendum comunale all’uopo tenutosi, si appunta sulla necessità di integrare l’attività di ricognizione dell’assetto organizzativo degli enti comunali con un’analisi ed elaborazione dei dati e delle informazioni raccolti al fine di fornire una preliminare e sommaria indicazione delle modalità organizzative e delle tempistiche di attuazione della gestione associata”*.

In linea generale, ossia nella normale prassi che viene seguita nei processi di fusione, o comunque di associazione/unione da parte di EE.LL., lo **Studio di fattibilità (fase 2)** è uno strumento conoscitivo, utile a supportare le valutazioni circa l’opportunità di adottare scelte di tipo associativo (più o meno estese) oppure di ampliare l’ambito di operatività di entità intercomunali oppure societarie, o comunque di gestione “esterna”, già esistenti. Nel nostro caso, lo Studio di fattibilità presenta un carattere *sui generis*, nel senso che mentre in un processo di fusione “canonico” (come quello seguito nelle esperienze emiliano-romagnole) da detta attività scaturisce un quadro di approfondimento giuridico – amministrativo – organizzativo – finanziario che costituisce una base più o meno “scientifica”, innanzitutto **1)** circa l’opportunità di procedere ad una fusione e, poi, **2)** riguardo alla scelta dei servizi/funzioni da associare; invece, nel quadro legislativo abruzzese (in cui, come visto, il processo ha avuto avvio per volontà popolare) l’individuazione di questi ultimi, per una serie di motivazioni legate sia all’iter seguito negli anni e sia al dettato delle LL.RR. in materia, è avvenuta precedentemente allo sviluppo dello Studio stesso. Pertanto, anche ai sensi dell’art. 1, c. 13 della L.R. n. 13/2023, lo Studio di fattibilità costituisce in larga parte una “ricognizione” dello stato di fatto dei tre Enti coinvolti, basato principalmente sull’analisi della documentazione amministrativa riferita ai principali ambiti di attività (come “organizzazione e personale”, “servizi finanziari”, “servizi informatici”), alla regolamentazione dei Servizi, alla contrattualistica e alla gestione dei vari procedimenti, da cui vengono estrapolati dei dati e delle informazioni utili a delineare il percorso da intraprendere sulla via della fusione, più in maniera *prospettica*, ossia riferita alle future funzioni da associare negli anni 2024, 2025 e 2026, piuttosto che con riferimento ai cinque servizi da unificare entro la prima scadenza del 30.09.2023, per i quali, come si è visto, l’individuazione è avvenuta ad un

livello “politico”, precedentemente alla predisposizione degli “studi di fattibilità” stessi. Detta ricognizione è stata integrata con le opportune “analisi” e “valutazioni”, in relazione a quanto richiesto dalle lettere a) e d) del comma citato. E’ chiaro che, per i primi 5 servizi da associare, un’approfondita analisi di fattibilità è stata svolta nel momento in cui è stato avviato il lavoro per la redazione del “Progetto di organizzazione e gestione” (vedi, in seguito, la fase 3), in quanto l’approfondimento sulle attuali modalità organizzative e di conduzione del servizio, sulle dotazioni informatiche, finanziarie e di personale, sulla contrattualistica in essere, sulle regolamentazioni e sui procedimenti gestiti dai tre Enti coinvolti, ha rappresentato la “base” di partenza per delineare le future forme di gestione dei cinque servizi da unificare a partire da ottobre 2023/inizio gennaio 2024. **Le fasi n. 3) e 4) vengono esposte nel successivo punto b).**

Come detto, l’art. 1, c. 13, della L.R. n. 13/2023 statuisce che, al fine di consentire l’avvio del processo di fusione, i tre Comuni coinvolti provvedono preliminarmente all’elaborazione di **studi di fattibilità** aventi ad oggetto le seguenti attività propedeutiche all’esercizio associato delle funzioni comunali: (vedi pag. 2 per il dettaglio)

- a)
- b) ;
- c);
- d);
- e)

Per quanto riguarda l’“analisi” di cui alla **lettera a)**, l’“Ufficio di Fusione” ha ritenuto di svolgere la stessa, prevalentemente, sugli aspetti normativi concernenti gli **assetti organizzativi** e la tematica del **“personale”**, con un *focus* particolare sulle capacità assunzionali dei singoli Enti, attuali e prospettive, sulla scadenza del personale a tempo determinato, sui futuri pensionamenti, così da vagliare al meglio le necessità connesse al reperimento delle figure professionali mancanti; per i **procedimenti amministrativi**, la ricognizione è stata effettuata procedendo ad attingere i dati dai siti “Amministrazione trasparente” dei tre Enti, e gli stessi sono stati poi esposti nelle schede sintetiche secondo la presentazione grafica dei rispettivi organigrammi, così da armonizzare la presente analisi con quelle contenute nella stessa lett. a), in particolare con quella relativa all’assetto organizzativo di ciascun Comune; mentre per gli aspetti concernenti **l’informatica**, considerata una materia “strategica”, che fungerà da “traino” della fusione, l’approfondimento ha avuto contenuti più pregnanti ed incisivi, investendo anche le prospettive di razionalizzazione futura dei servizi e lo sviluppo che potrà derivare in termini di miglioramento delle procedure “unificate” e modernizzazione delle stesse, nonché di rafforzamento anche in chiave strutturale dell’attuale scenario di integrazione inter-istituzionale; per gli **archivi documentali** l’analisi ha riguardato l’attuale consistenza degli stessi in termini quantitativi, sia con riferimento ai fascicoli che all’ampiezza lineare degli spazi utilizzati, alle sedi degli stessi, differenziando tra archivi “correnti” e “storici”, ed elaborando linee-guida da seguire per l’armonizzazione e l’informatizzazione degli stessi.

Per la **lettera b)**, ci si è attenuti, in un primo momento, ai dati dei contratti e convenzioni già stipulati alla data del 30 giugno 2023 (data di conclusione della prima ricognizione), ed in scadenza dopo il 30.09.2023, ma “medio tempore” sono stati presi in considerazione anche quelli firmati tra la fine di giugno e il 30.09.2023, nonché quelli di maggiore rilevanza che vedranno la loro sottoscrizione anche oltre il 30.09.2023, ma che avranno importanti ripercussioni dal punto di vista organizzativo e finanziario (quali, a titolo di esempio, quelli riguardanti le gare “in itinere” per SAS, Sad, concessione del servizio di refezione scolastica, che prevedono affidamenti/concessioni di servizi per diversi milioni di euro, nonché quelli che daranno seguito a progetti finanziati nell’ambito del PNRR).

Per la **lettera c)**, ossia **le partecipazioni societarie e di altro tipo**, si è ritenuto di utilizzare le schede risultanti dalla revisione periodica effettuata dai Consigli Comunali alla fine del 2022 in base all'art. 20 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e ss.mm.ii. Con riferimento alle altre partecipazioni del Comune di Pescara, sono state predisposte schede riepilogative sulla falsariga di quelle ministeriali afferenti le partecipazioni societarie, peraltro già contenute all'interno delle citate deliberazioni consiliari.

Per quanto riguarda la **lettera d)**, è stato deciso di utilizzare per le analisi e la valutazione degli **strumenti finanziari** gli ultimi cinque rendiconti approvati, ossia 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022. Dall'esame di tali documenti sono stati elaborati ed estrapolati degli *indicatori* finanziari utili a dimostrare la convenienza/fattibilità della fusione in atto.

Per la **lettera e)**, si è posta l'attenzione sul fatto che tutti i regolamenti forniti dagli Uffici, e pubblicati nella Sezione Trasparenza dei siti internet comunali, siano stati aggiornati rispetto alle più recenti modifiche intercorse, da parte dei CC.CC. o delle GG.CC. (limitatamente a quelli di organizzazione degli uffici e servizi), e si fa presente che l'analisi riguarda la percentuale di compresenza di regolamentazioni nelle materie di competenza comunale, e l'evidenziazione di esempi di *best practice* da parte di uno o più dei tre Comuni riferiti a particolari ambiti di attività.

La ricognizione, le analisi e le valutazioni effettuate in base al c. 13 sono state esposte nella documentazione prodotta (in particolare, nel Rapporto di Fusione – Vol. I), evidenziando puntualmente i singoli “passaggi” che, di volta in volta, sono ritenuti necessari a dare assicurazione in ordine al rispetto dei “criteri regionali di valutazione” più sopra citati.

Per quanto riguarda la presentazione del lavoro svolto dall'Ufficio di Fusione, si dà atto che, nel **Rapporto di Fusione – Volume I°**, denominato: **“Ricognizione, analisi e valutazioni ai sensi dell'art. 1, c. 13, della L.R. 13/2023 e ss.mm.ii.”**, sono riportate le risultanze dell'attività di ricognizione, analisi e valutazione richieste dall'art. 1, c. 13, della L.R. n. 13/2023, nonché le argomentazioni atte a dimostrare il rispetto dei “Criteri di valutazione regionale degli adempimenti in capo ai Comuni L.R. 17 marzo 2023, n. 13 (Disposizioni per l'istituzione del nuovo Comune di Pescara)”, mentre nel **Rapporto di Fusione – Volume II°**, denominato: **“Presentazione in schede e tabelle dei dati e delle informazioni alla base dell'attività di ricognizione, analisi e valutazione riportata nel Volume I°”**, vengono presentati, sotto forma di schede e tabelle sintetiche, i dati e le informazioni che sono alla base dell'attività di ricognizione, analisi e valutazione riportata nel Volume I.

b) L'attivazione da parte dei Comuni della gestione unica e dell'esercizio associato di almeno due delle funzioni fondamentali comunali elencate dal comma 27 dell'articolo 14 del d.l. 78/2010 nonché di almeno tre delle ulteriori attività e funzioni di cui al comma 14.

Il modello organizzativo e gestionale scelto per l'esercizio associato di servizi e funzioni, quindi, come più sopra accennato, è stato definito dai Comuni nel **Progetto di organizzazione e gestione (fase 3)**, nel rispetto di alcuni criteri come, ad es., quello per cui ogni servizio/funzione associato/a sarà diretto da un unico responsabile e, naturalmente, i servizi saranno a disposizione di tutti i Comuni associati. Il Progetto di organizzazione e gestione definisce anche le fasi e i tempi per avviare il servizio e/o la funzione in forma associata, e trova la sua esposizione completa all'interno della Convenzione ex art. 30 del TUEL e nei suoi allegati, approvati entro il 30.09.2023 dai tre C.C. interessati.

Nel Progetto di organizzazione e gestione associata è stato ritenuto opportuno dare indicazione, fra l'altro, degli obiettivi che si vogliono ottenere con la gestione associata. Visti i rispettivi contenuti, e la ristrettezza dei tempi, nonché la difficoltà ad utilizzare in tempi celeri il finanziamento regionale di € 200.000,00 all'uopo stanziato, l'attività di ricognizione, analisi e valutazione e gli studi di fattibilità sono stati predisposti da un gruppo ristretto di lavoro, coinvolgendo quasi esclusivamente il personale interno ai 3 Comuni. Mentre, per la redazione del "Progetto di organizzazione e di gestione" dei 5 servizi, è stato fatto ricorso al supporto di una società specializzata nel campo dell'associazione di funzioni comunali, la Poleis di Ferrara.

Infine, l'ultima fase (**fase 4**), contenuta comunque all'interno dello stesso "Progetto di organizzazione e gestione", prevede la **scelta della forma di gestione associata e dell'articolazione degli uffici comuni**. Riguardo a ciò, va specificato che l'art. 33 del D.Lgs. n. 267/00 e ss.mm.ii, rubricato "Esercizio associato di funzioni e servizi da parte dei comuni", si occupa principalmente di dettare indirizzi alle Regioni riguardo ai trasferimenti delle funzioni, all'individuazione dei livelli ottimali di gestione delle stesse e alle relative forme di incentivazione, nulla disciplinando in ordine alle forme di esercizio delle funzioni associate. Pertanto, per disciplinare tale aspetto si è fatto riferimento all'art. 30 dello stesso Tuel, rubricato "Convenzioni", che in realtà non parla espressamente di gestione "associata" delle funzioni comunali, bensì di "coordinamento" delle stesse. Detto ciò, per avviare la gestione associata, a questo punto si è dovuta attuare una scelta fra le due forme principali di gestione associata (*rectius*, "coordinata"), previste dall'art. 30, c. 4, del TUEL, ossia la Convenzione che prevede la costituzione di uffici comuni che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti delegati.

L'"Ufficio di fusione" e il "Comitato di staff" hanno ritenuto di optare per la prima delle due forme citate, ossia per la costituzione di uffici "comuni" in relazione ai cinque servizi da associare, non soltanto perché in tal modo l'onere, la responsabilità e l'organizzazione della gestione delle relative attività viene ripartita tra tutti e tre gli Enti coinvolti, che collaborano fattivamente e "sperimentano" la conduzione unificata dei propri compiti istituzionali, ma anche perché, essendo il fine ultimo dell'associazione di funzioni quello di dare vita ad una fusione, tale soluzione costituisce di per sé, già dalla prima fase di avvio della gestione unica prevista per fine 2023/inizio 2024, un significativo passo di avvicinamento verso il traguardo della costituzione di un un solo, grande Comune di "area vasta", quello di (Nuova) Pescara. Come da c. 2 dell'art. 30 del Tuel, le Convenzioni hanno stabilito i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.

Pertanto, lo schema "*standard*" della Convenzione è stato predisposto secondo il seguente articolato, in relazione al quale, in questa sede, vengono riportati sinteticamente oltre alle rubriche degli articoli anche i contenuti di maggiore rilevanza:

ART. 1 OGGETTO DELLA CONVENZIONE

ART. 2 FINALITÀ E DURATA: per tutti i Servizi da associare è stato stabilito che l'efficacia decorre dalla sottoscrizione, fino alla data di istituzione del nuovo Comune. Sono state, quindi, elencate le attività che verranno svolte in maniera associata e quelle che, eventualmente, rimarranno di competenza dei singoli Enti in base alla normativa nazionale (come nel caso della Statistica e della Protezione Civile) o per scelta tecnico-politica.

ART. 3 - SEDE E COMUNE CAPOFILA: in tutti e cinque i casi, il Comune di Pescara svolge il ruolo di Comune capofila della Convenzione. Tuttavia, è stato previsto che le attività

potranno essere svolte anche nelle sedi degli altri Comuni, sulla base della programmazione annuale delle attività. Per il Suap, sono stati previsti specifici “sportelli” informativi con compiti di front-office decentrato, presso le sedi dei Comuni di Montesilvano e Spoltore. Solo per la C.U.C., l’art. 3 riguarda gli **“INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE”**, in questo modo “scalando” la successiva numerazione dell’articolato all’interno della relativa convenzione.

ART. 4 STRUTTURA ORGANIZZATIVA E DOTAZIONI STRUMENTALI: è stato stabilito che gli Uffici Associati sono incardinati nella macro-struttura di tutti e tre i Comuni, come unità organizzative specifiche e con distinti centri di costo. E’ stata altresì individuata la dotazione iniziale ottimale dell’Ufficio, che i tre Comuni si impegnano a raggiungere a regime, comunque sottoposta a verifica semestrale da parte della Conferenza dei Sindaci. Il Dirigente dell’Ufficio Associato è nominato dal Sindaco del Comune capofila, sentiti i Sindaci degli altri due Comuni, all’interno della dotazione dei tre Comuni associati. I Funzionari – E.Q. sono nominati dal Dirigente dell’Ufficio associato tra i dipendenti della dotazione dell’Ufficio stesso. I Comuni convenzionati si impegnano a consentire l’utilizzo dei propri mezzi, strutture, locali e attrezzature in base a quanto verrà stabilito dal Dirigente dell’Ufficio Associato, d’intesa con il Dirigente responsabile dell’Ufficio di fusione.

ART. 5 CRONOPROGRAMMA DELLE ATTIVITA’ PROPEDEUTICHE ALL’ATTIVAZIONE DELL’UFFICIO ASSOCIATO: Al fine di corrispondere al dettato della legge regionale in merito all’attivazione dell’ufficio associato e a quanto previsto dai *“criteri di valutazione regionale degli adempimenti in capo ai Comuni L.R. 17 marzo 2023 n.13 Disposizioni per l’istituzione del nuovo Comune di Pescara”* (art. 2.2., pt. 4), viene riportato il cronoprogramma delle attività propedeutiche all’attivazione degli uffici “associati”, da attuarsi nel trimestre ottobre – dicembre 2023, con la precisazione che l’effettivo avvio dell’esercizio associato avverrà a partire dal 01.01.2024.

ART. 6 PROGRAMMAZIONE ANNUALE E RIPARTO DEI COSTI: per il funzionamento dell’Ufficio Associato i Comuni convenzionati si impegnano a stanziare annualmente nei propri bilanci di previsione le somme di propria competenza, ivi comprese quelle del personale. I costi diretti e indiretti per il funzionamento dell’Ufficio sono ripartiti tra i Comuni associati sulla base della popolazione residente in ciascun comune al 31 dicembre dell’anno precedente. Parziale eccezione viene fatta in relazione alla convenzione per la C.U.C., in cui (ricordiamo, all’art. 7, visto che la stessa presenta un articolo in più rispetto alle altre quattro) in cui il rimborso è quantificato e liquidato annualmente per il 50% in proporzione alla popolazione di ciascun Comune e per il 50% in proporzione agli importi complessivi delle basi di gara bandite dalla Centrale di Committenza per sé e per i Committenti. Nella stessa convenzione della C.U.C., il c. 3 prevede specifiche modalità per la gestione del contenzioso generato in relazione alle procedure di gara.

ART. 7 FORME DI CONSULTAZIONE E RELAZIONE ANNUALE: per l’esame di questioni di competenza generale è istituita la Conferenza dei Sindaci, formata dai Sindaci dei Comuni aderenti o loro delegati. La Conferenza è convocata e presieduta dal Sindaco del Comune capofila. La Conferenza dei Sindaci, con la collaborazione del Dirigente responsabile dell’Ufficio di fusione, promuove ogni possibile forma di consultazione dei Comuni convenzionati in merito agli aspetti fondamentali dell’attività dell’ufficio associato.

ART. 8 PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

ART. 9 CONTROVERSIE

ART. 10 DISPOSIZIONI FINALI E RINVIO

ART. 11 SPESE DI REGISTRAZIONE

In conclusione, per quanto concerne il rispetto del dettato contenuto nell'art. 1, c. 23, lett. b) della L.R. n. 13/2023, il lavoro viene presentato nel **Rapporto di Fusione – Volume III°**, denominato **“Delibere consiliari di approvazione delle convenzioni; convenzioni sottoscritte dai Sindaci; progetti di organizzazione e gestione dei 5 servizi da associare”**, che comprende al proprio interno, oltre ai testi delle citate deliberazioni, anche le 5 convenzioni debitamente sottoscritte dai Sindaci dei 3 Comuni interessati in data 22.09.2023, e i 5 “progetti di organizzazione e di gestione” degli altrettanti servizi da associare a partire dal 30.09.2023, predisposti dalla società esterna Poleis di Ferrara, che sono stati allegati alle predette proposte di deliberazione non come parte integrante, ma per opportuna conoscenza dei Consiglieri comunali in sede di approfondimento e dibattito.

c) L'avvenuta adozione e trasmissione ai Comuni della proposta di statuto provvisorio ai sensi del comma 19.

Nelle sedute del 04.09.2023, 12.09.2023 e 19.09.2023, l'Assemblea Costitutiva ha proceduto, con deliberazioni nn. 3, 4 e 5, all'adozione della proposta di Statuto provvisorio ai sensi dell'art. 1, c. 19, della L.R. n. 13/2023, e con nota prot. n. 190519 del 21.09.2023 il Presidente della stessa ha trasmesso la proposta medesima ai Comuni, per l'approvazione entro il termine del 31 dicembre 2023, da parte dei rispettivi Consigli, ai sensi dell'art. 15, c. 2, del D.Lgs. n. 267/2000.

A tale proposito, nel **Rapporto di Fusione – Volume IV°**, dal titolo: **“Adozione della proposta di Statuto provvisorio”**, sono contenuti i seguenti documenti:

- Nota del Presidente della Commissione Statuto del nuovo Comune di Pescara di trasmissione della proposta di statuto provvisorio all'Assemblea costitutiva;
- n. 3 deliberazioni dell'Assemblea Costitutiva di adozione della proposta di statuto provvisorio (nn. 3, 4 e 5)
- Proposta di statuto provvisorio adottata dall'A.C.;
- Lettera di trasmissione della proposta di Statuto provvisorio e delle deliberazioni dell'A.C. ai 3 Comuni, da parte del Presidente dell'A.C.

In conclusione, al fine di dare riscontro a quanto stabilito nel documento più sopra citato, denominato **“Criteri di valutazione regionale degli adempimenti in capo ai Comuni L.R. 17 marzo 2023, n. 13 (Disposizioni per l'istituzione del nuovo Comune di Pescara)”**, punto 2, ultimo capoverso (pag. 4 di 8), alla presente relazione vengono allegate anche le deliberazioni consiliari dei 3 Comuni con cui viene formulata espressa richiesta alla Regione Abruzzo di istituzione del nuovo Comune a decorrere dal 01.01.2027.

Le suddette deliberazioni costituiscono, quindi, il contenuto del **Rapporto di Fusione – Volume V°**, dal titolo: **“Delibere consiliari di richiesta di istituzione del nuovo Comune con decorrenza 1 gennaio 2027”**.

ALLEGATI (N. 5):

- **Rapporto di Fusione – Volume I° - “Ricognizione, analisi e valutazioni ai sensi dell'art. 1, c. 13, della L.R. 13/2023 e ss.mm.ii.”;**

- **Rapporto di Fusione – Volume II° - “Presentazione in schede e tabelle dei dati e delle informazioni alla base dell’attività di ricognizione, analisi e valutazione riportata nel Volume I°”;**
- **Rapporto di Fusione – Volume III° - “Delibere consiliari di approvazione delle convenzioni; convenzioni sottoscritte dai Sindaci; progetti di organizzazione e gestione dei 5 servizi da associare”;**
- **Rapporto di Fusione – Volume IV° - “Adozione della proposta di Statuto provvisorio”;**
- **Rapporto di Fusione – Volume V° - “Delibere consiliari di richiesta di istituzione del nuovo Comune con decorrenza 1 gennaio 2027”.**

Il Dirigente Responsabile dell’Ufficio di Fusione

Dott. Marco Molisani